

Pubblicato il 24/06/2019

N. 00886/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 00859/2015 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 859 del 2015, proposto da Acquedotto Pugliese s.p.a. - AQP s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Giorgio Savino, Maria Grazia Chiumarulo e Giovanni Nardelli, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Bari, viale Quinto Ennio, 33;

*contro*

Comune di Cerignola, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Paradiso e Giuliana Nitti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco De' Robertis in Bari, via Davanzati n. 33;

Sindaco del Comune di Cerignola – Ufficiale di Governo, Arca Puglia Centrale, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

Condominio di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

“- dell’ordinanza n. 37 del 24.4.2015, del Sindaco del Comune di Cerignola, emanata ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, con la quale, è stato ordinato all’AQP S.p.A., nei confronti del Condominio di sito in Cerignola, in -OMISSIS-, di proprietà dell’ARCA Capitanata di Foggia di: ”sospendere provvisoriamente ed in attesa di una definizione delle problematiche collegate allo stato di morosità dei succitati condomini, il provvedimento di distacco del servizio idrico provvedendo quindi all’immediato ripristino della fornitura atteso che la minaccia del distacco del servizio idrico, desta una ragionevole preoccupazione per le conseguenze igienico sanitarie che ne potrebbero derivare... omississ...”;

- nonché di ogni ulteriore atto prodromico, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il consigliere Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Gerardo C. F. De Letteriis, su delega dell'avv. Giovanni Nardelli, e avv. Giuliana Nitti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

A. La società per azioni Acquedotto Pugliese impugna l’ordinanza contingibile e urgente meglio individuata in oggetto, facente parte di una serie di analoghi provvedimenti emessi dal Sindaco del Comune di Cerignola a seguito della sospensione del servizio idrico disposta dalla stessa in tre condomini di edilizia pubblica, siti nel quartiere Torricelli.

Nei confronti dell’ordinanza, che impone l’immediato ripristino della fornitura di acqua, sono dedotti i motivi così rubricati:

1) “Violazione di legge - Violazione art. 97 della Cost. - Violazione artt. 54 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 - Violazione art. 3 L. 241/1990 - Assenza di

motivazione - Eccesso di potere - Sviamento - Assenza d'istruttoria e mancata considerazione di tutti i presupposti - Erronea valutazione dei presupposti di fatto - Travisamento - Manifesta illogicità - Disparità di trattamento - Violazione del giusto procedimento - Assenza di un termine finale di efficacia”;

2) “Violazione art. 97 Cost. - Difetto di attribuzione e carenza assoluta di potere - Travalicamento delle sfere di competenza - Sviamento e malgoverno”

In particolare, *sub* 1), l'Acquedotto Pugliese lamenta che il provvedimento impugnato non sarebbe supportato né da una congrua motivazione né da un'adeguata istruttoria; sarebbe privo di un termine di efficacia e che comunque il pericolo paventato non assumerebbe la consistenza di un pregiudizio irreparabile o imminente, essendo peraltro frutto di un comportamento consapevole degli utenti, di fatto morosi.

Con la seconda serie di censure denuncia poi che l'ordinanza contingibile e urgente rappresenterebbe un'indebita interferenza della pubblica amministrazione nel rapporto contrattuale tra il gestore del servizio di somministrazione e i propri utenti.

Si è costituito il Comune di Cerignola, tramite apposita memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

In vista dell'udienza di discussione della causa, fissata per il 18 giugno 2019, l'Acquedotto Pugliese ha depositato il proprio scritto difensivo, mentre, in data 24 maggio 2019, l'Amministrazione municipale ha prodotto una memoria di replica, la cui irritualità è stata eccepita dalla società ricorrente, la quale in ogni caso ha anche controdedotto nella memoria del 27 maggio 2019. La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 18 giugno 2019.

B.1. L'eccezione relativa al deposito della memoria di replica prodotta dal Comune dev'essere respinta, considerato, da un lato, che essa non introduce alcun elemento di novità, non deducibile dal materiale processuale e, dall'altro, che l'Acquedotto Pugliese ha avuto modo di rispondere, sicché non si configura alcuna violazione del contraddittorio.

B.2. Le censure formulate nei confronti dell'ordinanza contingibile e urgente sono fondate.

Le questioni sollevate con l'atto introduttivo del giudizio invero sono state più volte affrontate, in fattispecie del tutto analoghe, in fatto e in diritto, da questo Tribunale (sezione staccata di Lecce) in varie sentenze di accoglimento, passate in giudicato, dalle cui argomentazioni e conclusioni non vi è motivo per discostarsi (sez. I, 23 maggio 2013, n. 1206; 25 luglio 2016 nn. 1189-1192; sez. II, 5 febbraio 2016, n. 259; 12 maggio 2016, nn. 795-797).

A ciò si deve aggiungere, per completezza, che, in questa vicenda, la quale, come anticipato, non presenta alcun'apprezzabile differenza rispetto a quelle esaminate dalla sezione di Lecce (al contrario di quanto sostenuto dall'Ente locale), neppure può essere invocato a sostegno delle ragioni del Comune il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2016 (in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a), per il quale deve essere in ogni caso "garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno". È infatti evidente che è proprio il provvedimento contestato a non tener affatto in conto, per primo, quest'equilibrata misura, tanto da limitarsi a ordinare *tout court* il ripristino integrale della fornitura per un tempo indeterminato.

Il ricorso dunque dev'essere accolto e, per l'effetto, l'ordinanza impugnata è d'annullare.

La natura degli interessi coinvolti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare i controinteressati.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

Lorenzo Ieva, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Giuseppina Adamo**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.